

ORDINANZA MUNICIPALE

del 29 gennaio 2007

concernente i sussidi comunali per i trasporti pubblici

Il Municipio di Cevio,

- principalmente quale provvedimento di sostegno sociale a favore dei giovani (apprendisti e studenti), delle famiglie e degli anziani;
- nell' intento pure di sostenere e promuovere l' uso dei mezzi pubblici di trasporto, quale misura a favore dell' ambiente e per il contenimento del traffico privato;
- dando seguito alla positiva prassi vigente in materia negli ex Comuni di Bignasco e di Caveragno;
- nell' attesa di poter meglio definire le possibilità operative del nuovo Comune, una volta conosciuto l' effettivo stato delle finanze comunali;
- a norma dell' articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e dell' articolo 44 del relativo Regolamento d' applicazione;

con risoluzione no. 82 del 29 gennaio 2007

adotta la presente ordinanza in materia di sussidi comunali per i trasporti pubblici:

1. Il sussidio comunale per i trasporti pubblici è riconosciuto agli aventi diritto domiciliati nel Comune di Cevio, senza alcuna distinzione.
2. Aventi diritto al sussidio sono i giovani apprendisti o studenti fino ai 25 anni compiuti e le persone anziane in età AVS.
3. Il sussidio è accordato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) sono sussidiati tutti i tipi di abbonamenti validi sulla rete cantonale dei trasporti pubblici, compresi i collegamenti ferroviari con il resto della Svizzera;
 - b) il sussidio è versato ad abbonamento scaduto o completamente utilizzato;
 - c) per apprendisti o studenti il sussidio è fissato al 50% del costo dell' abbonamento;
 - d) per anziani in età AVS il sussidio è fissato al 35% del costo dell' abbonamento;
 - e) in ogni caso, il sussidio massimo è di fr. 400.- (quattrocento) per richiedente.
4. Per l' ottenimento del sussidio il richiedente deve presentare l' abbonamento alla cancelleria comunale la quale, di regola, versa all' istante il dovuto, in contanti, trattenendo l' abbonamento quale giustificativo di cassa.
5. La presente ordinanza è applicata a partire dal 1° gennaio 2007.
6. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Data di pubblicazione:
Cevio, 31 gennaio 2007

MUNICIPIO DI CEVIO